



**COMUNE DI
CISANO SUL NEVA
Servizio Lavori Pubblici**

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE
PER PRATICHE DI PASCOLO BRADO**

Art. 1 – Oggetto e luogo di esecuzione

1.1 costituisce oggetto dell'appalto la concessione d'uso delle aree di proprietà comunale di seguito meglio identificate , da adibire in blocco a pascolo brado

Zone Boscate (A):

Foglio	Mappale	Mq.
Fg 12	13	56600
Fg 12	10	3310
Fg 12	15	1860
Fg 12	16	660
Fg 12	394	15200
Fg 12	395	780
Fg 7	163	30890
Fg 7	168	42090

Zone Bosco Misto(M):

Foglio	Mappale	Mq.
Fg 7	134	11100
Fg 7	159	40460
Fg 7	160	19490
Fg 7	161	11570
Fg 7	162	105290
Fg 7	164	67000
Fg 7	166	6820
Fg 7	167	18630

Zona Pascolo(P):

Foglio	Mappale	Mq.
--------	---------	-----

Fg 7	113	160
Fg 7	156	130
Fg 7	158	690

I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La superficie totale delle zone da adibire a pascolo sono complessivamente di ettari 33,776, poiché l'indice Regionale Uba ovino/caprino di età superiore ai 12 mesi è pari a 0,15, questo ente ha stimato il carico complessivo UBA in 225,15, indipendentemente dalla tipologia della zona di pascolo.

N. B. il carico minimo stabilito dalla normativa è pari a 0,2 UBA per ettaro (circa 2 pecore per ettaro) mentre il carico massimo ammissibile per evitare il sovrapascolo è stabilito a 2 UBA per ettaro.

Si evidenzia come il pascolo nelle zone boschive è soggetto alle disposizioni di cui agli art. 50,51 e 53 del Regolamento Regionale 29 giugno 1999 n. 1.

La concessione viene rilasciata alle condizioni nel prosieguo evidenziate

Codice ISTAT: 009025

Il Responsabile unico del progetto è il Geom. Carlo Dalla Pria, Responsabile Area Tecnica.

1.2 Per chiarimenti in merito alla presente richiesta rivolgersi al numero telefonico 0182 595026 o/e all'indirizzo e - mail ufficio.tecnico@comune.cisanosulneva.sv.it

Art. 2 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D. lgs n. 36/2023 è individuato nella persona del Geom. Carlo Dalla Pria.

La S.A. assicura, anche in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento della concessione, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni , ai sensi dell'art. 3 bis e 22 della legge n. 241/90 e degli artt. 5 e 5bis del DL n. 33/2013.

Art. 3 - Finalità della concessione

I terreni, come contraddistinti al precedente art. 1 potranno essere concessi in uso al concessionario per essere utilizzati come pascolo, in accordo con le finalità previste della L.R. 4/1999, con particolare riferimento a:

- a) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna,
- b) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse,
- c) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse;

Ed in attuazione alle prescrizioni dell'Ente

Art. 4 – Durata della Concessione

La durata della concessione è fissata in anni tre (3) dalla data di sottoscrizione della stessa, presumibilmente settembre 2026.

La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

Il concessionario è tenuto alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene, in conformità alle finalità di cui all'art. 3. Al termine della concessione, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione della concessione a soggetti terzi.

Art. 5 – Importo e suddivisione in lotti

5.1 lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di concessione di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico concessionario in considerazione dei luoghi messi a disposizione per la pratica ed anche nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento.

5.2 Importo della concessione

Il canone della concessione è stato stimato in considerazione del valore dei fondi, il cui indice di produttività foraggera non è incidente in quanto la zona della Riviera Ligure è prevalentemente vocata all'ortofloricoltura e alle colture arboree.

L'importo è stabilito come segue:

- 1° anno: €. 1.000,00
- 2° anno : €. 3.000,00
- 3° anno: €. 3.000,00

Costituisce integrazione del canone di concessione l'esecuzione, da parte del concessionario, della pulizia e manutenzione della strada tagliafuoco presente nei pressi delle zone di pascolo e di accesso alle stesse.

E' prevista maggiore incidenza degli interventi di pulizia nella prima annualità, per la quale, infatti, il canone è stimato in soli €. 1.000,00.

Gli interventi manutentivi, da eseguirsi nella prima annualità, rivestono prevalentemente carattere straordinario, e consistono nello sfalcio e trinciatura della vegetazione, nella potatura e sramatura delle fronde, comprensiva della gestione del materiale combustibile ed in tutti gli interventi volti al mantenimento della strada tagliafuoco e delle zone di accesso ai pascoli pulite e facilmente percorribili.

Per le successive annualità, gli interventi da eseguire saranno volti al mantenimento delle condizioni di pulizia e di percorribilità della strada tagliafuoco allo scopo di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e bloccare l'avanzamento delle fiamme.

Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione

Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di Settembre tramite bonifico bancario, sul conto corrente acceso presso Banca BIPER, agenzia di Alassio, cod. IBAN IT24H0538749240000049659667

Art. 6 – Opzioni E Rinnovi

Non sono previste opzioni o rinnovi .

Art 7 Uso dei beni in concessione

il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi.

Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 3, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata.

Il concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, il comune e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna e si impegna a mantenere i pascoli secondo le norme di una corretta e razionale tecnica agronomica e selvi colturale e nel rispetto delle disposizioni normative e del Piano di Gestione.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio comunale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il concessionario riconosce al Comune, il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento dei beni.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni, nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni stessi.

Art.8 – Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna e si obbliga, oltre alla corresponsione del canone, alla manutenzione e pulizia dei beni per tutta la durata della concessione.

Il concessionario è altresì obbligato:

- ad esercitare l'attività di pascolo in conformità a quanto prescritto nel Piano Silvo Pastorale, approvato con atto dirigenziale di autorizzazione n. 1675 del 22.05.2026 del Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia - Servizio ATO e servizi ambientali della Provincia di Savona;
- a rispettare il divieto di asporto dai terreni pascolivi delle deiezioni degli animali;
- a concordare preventivamente con l'ente gli eventuali lavori di manutenzione nei pascoli, quali, ad esempio lo spietramento, la concimazione, eventuali tagli di potatura. In nessun caso ad eseguire la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco;

- a non permettere il pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
- a provvedere alla custodia del bestiame, ancorché non obbligatoria nella pratica del pascolo brado, seppur necessaria per la sanità animale, tramite impiego di pastori di età non inferiore ai 18 anni o di recinzione elettrica mobile;
- ad immettere al pascolo un numero di capi di bestiame adeguato alle potenzialità del cotico erboso;
- ad eseguire nei pascoli, a fine pascolamento, uno sfalcio di ripulitura;
- relativamente ai tratti di viabilità in cui il concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente;
- a svolgere sui terreni concessi attività zootecnica effettiva con pascolamento di animali comunicando all'Ente concedente il numero dei capi che si intende allevare. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli. L'Ente concedente si riserva di limitare il pascolo qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo;
- al decespugliamento e sfalcio di erba annuale dei terreni concessi, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- a risarcire all'ente concedente di qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a pagare il canone annuo di concessione entro il termine previsto;
- a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.
- il concessionario si obbliga, altresì, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale del settore di riferimento (operai agricoli e florivivaistici) per gli eventuali dipendenti;

Art. 9 - Permessi e nullaosta

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei terreni a pascolo all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività alla quale è destinato l'uso dei beni (codice pascolo, nullaosta veterinario ecc..).

Art. 10 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura per la concessione dei terreni comunali ad uso pascolo coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti ai registri della C.C.I.A.A., nella apposita sezione speciale delle imprese agricole;
- essere proprietari di bestiame;
- essere in possesso di certificazione rilasciata dall'ente competente che attesti che i capi da avviare al pascolo sono privi di malattie infettive;

Art. 11 – contenuto della domanda:

La domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere:

- il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il codice fiscale e/o codice aziendale;

- la professione, con l'indicazione, nel caso di coltivatore diretto, o, di imprenditore agricolo di azienda zootecnica o agricola, degli estremi di iscrizione nei relativi elenchi;
- il numero e la specie dei capi di bestiame che si intendono introdurre a pascolo nei terreni comunali;
- l'ubicazione dell'ovile;
- eventuale titolarità di concessioni di terreni comunali ad uso pascolo per l'annata agraria in corso, con indicazione della relativa località, degli estremi catastali e della superficie, unitamente alla dichiarazione di regolarità nel pagamento del relativo canone.

La domanda, deve, altresì, contenere apposita dichiarazione con cui il richiedente si impegna a:

- corrispondere il canone secondo le scadenze previste;
- rispettare il carico ammissibile di bestiame in relazione alla superficie della zona di pascolo richiesta;
- rispettare tutte le disposizioni comunali per la concessione e l'utilizzo dei terreni ad uso pascolo nonché le prescrizioni che verranno indicate nell'atto di concessione, pena l'immediata decadenza dalla stessa e l'applicazione delle sanzioni previste.

Il concorrente deve, altresì, indicare:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nei termini di legge, contenente i dati relativi al carico di bestiame posseduto;
- autocertificazione relativa all'iscrizione nei registri della C.C.I.A.A., nella apposita sezione delle imprese agricole.
- dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per contrarre con la P.A.

Art. 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda, corredata da marca da bollo del valore di €. 16,00, unitamente a tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà pervenire, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio tecnico ed allegati al presente disciplinare, disponibile sul sito internet istituzionale: <https://comune.cisanosulneva.sv.it/>

L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere trasmessa **entro e non oltre le ore 9:00 del 07.08.2026**

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico dovrà essere indirizzata a:

Comune di Cisano sul Neva , Via A. Colombo n. 53, 17035 Cisano sul Neva.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta farà fede la data di ricezione al Protocollo dell'Ente.

Il recapito della domanda resta ad esclusivo rischio del concorrente e non sarà tenuto conto alcuno di quelle pervenute dopo la scadenza.

La domanda di partecipazione, in bollo, dovrà essere fatta su modello predisposto dall'ente ed allegato al presente avviso, avente oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA”, e dovrà essere trasmessa in busta chiusa, unitamente a:

- copia fotostatica di documento di identità valido del richiedente;
- per le aziende zootecniche e agro zootecniche, l'indicazione del numero dei capi adulti/riproduttori suddivisi per specie e razza con allegato il registro di stalla dell'azienda;
- dichiarazione di eventuali altre concessioni di terreni demaniali detenute dall'azienda stessa.

Sull'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata integralmente la seguente dicitura: “ **CONCESSIONE D'USO DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER PRATICHE DI PASCOLO BRADO**” – **NON APRIRE**” oltre al nominativo del mittente.

Art. 13 – Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione, e costituiscono, pertanto, motivo di esclusione dalla presente procedura, le domande:

- presentate da soggetti privi, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, dei requisiti soggettivi di partecipazione previsti dall'art. 10;
- prive di sottoscrizione e/o predisposte in maniera incompleta o, comunque, non conforme alle disposizioni del presente Disciplinare, fatta salva la facoltà di integrare documentazione o fornire chiarimenti su richiesta dell'Ufficio competente;
- pervenute oltre il termine di scadenza suindicato;
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate.

Il Comune di Cisano sul Neva non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 14 – Istruttoria delle domande

14.1 Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 12, in data 07.08.2026 alle ore 9:30, il Responsabile del procedimento, effettuerà l'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissione, e predisporrà:

- l'elenco dei soggetti che possono accedere alla fase di negoziazione ;
- l'elenco dei soggetti esclusi, che deve contenere nel dettaglio le motivazioni dell'esclusione;

Art. 15 - formazione della graduatoria

Gli operatori economici ammessi, dovranno far pervenire entro il 24/08/2026, all'indirizzo del Comune di Cisano sul Neva, Via A. Colombo n. 53, 17035 Cisano sul Neva una **busta chiusa e controfirmata sui lembi** avente oggetto“ **CONCESSIONE D'USO DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER PRATICHE DI PASCOLO BRADO**” – **OFFERTA - PROGETTO DI UTILIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE - NON APRIRE**”

Per la valutazione dell'offerta il RUP unitamente alla commissione all'uopo costituita, terranno conto dei parametri di seguito elencati:

- **PROGETTO DI UTILIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE**, in cui si dovrà descrivere in modo dettagliato l'attività che si intende svolgere, i lavori di manutenzione ordinaria, per il mantenimento del bene che si prevede di realizzare tenuto conto di quanto prescritto dall'ente e un eventuale cronoprogramma dei lavori, indicante la frequenza di realizzazione degli interventi ed il periodo.

Saranno valutate positivamente eventuali proposte di interventi di manutenzione straordinaria proposte in aggiunta a quanto prescritto;

L'affidamento è comunque revocabile qualora la verifica delle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 risultasse non idonea al provvedimento di assentimento in concessione.

Qualora persista la sovrapposizione di richieste, saranno applicati, attraverso una selezione comparativa, i seguenti criteri e l'assegnazione sarà effettuata nei confronti del soggetto che avrà riportato il maggior numero di punti:

- valore della produzione dell'azienda relativo all'anno precedente, dichiarato nella domanda: punti 1 per ogni mille euro;
- numero unità Bovino adulto (U.B.A.) da immettere al pascolo: punti 1 per ogni U.B.A. da immettere al pascolo.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla domanda che è stata per prima acquisita al protocollo del Comune.

L'Ente concedente si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di una sola domanda valida, che sarà, comunque, oggetto di valutazione ed approvazione nel rispetto dei sopra citati criteri.

Il soggetto aggiudicatario, nei giorni consecutivi all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, verrà invitato alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Il prezzo del canone non è oggetto di offerta, non è soggetto a rialzo/ribasso. Per l'assegnazione si valuterà esclusivamente il progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato.

Pertanto:

-all'offerta economica (prezzo del canone stabilito dalla S.A) vengono assegnati punti 0.

Al progetto di utilizzazione e valorizzazione ed eventuali proposte migliorative assegnati 100 punti

I criteri di valutazione del progetto sono come di seguito stabiliti :

PROGETTO			ELEMENTI/SUB-ELEMENTI	Punti D	Punti T	Punteggi subcriteri	Punti Max
1			OFFERTA TECNICA				100
	<i>a)</i>		QUALITÀ PROGETTUALE			80	
		1	Gestione Agronomica e Ambientale: ed es. piani di rotazione del pascolo, interventi di miglioramento del cotico erboso, e tecniche di prevenzione dell'erosione o del sovrapascolamento	25			
		2	Manutenzioni ordinarie : (ad	20			

			esempio ulteriori manutenzioni su strada tagliafuoco, sui pascoli e nelle aree boscate e esemiboscate)				
		3	Benessere Animale e Sanità (ad esempio metodi di custodia, gestione dell'allevamento al pascolo, e misure per la protezione dai grandi predatori quali cani da guardiania, recinzioni elettrificate)	15 (1 punto per ogni misura con max 15 punti)			
		4	Tutela del Paesaggio e Biodiversità (ad esempio:azioni per mantenere il valore naturalistico dell'area, evitare l'abbandono delle superfici e valorizzare la flora locale).	20 (5 per ogni azione con max di 20 punti)			
	b)		Professionalità			10	
		1	Esperienza e Professionalità: (ad esempio competenze pregresse dell'azienda agricola e qualità dell'eventuale piano di gestione aziendale presentato)	5			
		2	personale eventualmente impiegato in loco giornalmente per il controllo		5		
	d)		Migliorie ed innovazioni			10	
		1	Realizzazione o di ristrutturazione	10 (1 punto			

			opere (ad esempio, abbeveratoi, muretti a secco, recinzioni, o ricoveri per il bestiame	per ogni proposta aggiuntiva con un limite di 5 punti)			
			TOTALE				100

Art. 15 - Modalità di aggiudicazione

Risulterà aggiudicatario il proponente che avrà conseguito il punteggio complessivo massimo ottenuto dalla somma dei punteggi riferiti al progetto di utilizzazione e valorizzazione.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

L'affidamento è comunque revocabile qualora la verifica delle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 risultasse non idonea al provvedimento di assentimento in concessione.

In caso di difformità non sanabile delle stesse rispetto a quanto dichiarato si provvederà all'esclusione dalla procedura di selezione del soggetto concorrente e all'affidamento in favore di altro concorrente.

In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla esclusione del concorrente, lo stesso sarà passibile delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.16– comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite pec all'indirizzo comune.cisanosulneva@actaliscertymail.it o all'indirizzo e mail protocollo@comune.cisanosulneva.sv.it.

Art. 17- Garanzie

Il soggetto aggiudicatario nei giorni successivi all'adozione dell'atto conclusivo del provvedimento è invitato alla sottoscrizione del disciplinare di concessione.

L'aggiudicatario deve effettuare, prima della stipula del disciplinare di concessione, i seguenti adempimenti connessi e conseguenti all'affidamento:

- costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del valore contrattuale, con le modalità dell'art. 117 del Codice, anche attraverso garanzia fideiussoria bancaria o di primaria compagnia di assicurazione di pari importo e di durata pari a quella della concessione a favore dell'Ente concedente a garanzia delle condizioni ed obblighi di cui al presente disciplinare.

Ove il richiedente non ottemperi a quanto richiesto entro i termini stabiliti, l'Ente concedente annullerà con atto motivato l'aggiudicazione.

L'atto di concessione può essere soggetto all'imposta di Registro all'aliquota del 2% da applicarsi ai sensi dell'art. 45 del TUR sulla base imponibile determinata dall'ammontare del canone annuo mol-tiplicato per gli anni di durata della concessione con importo minimo pari ad Euro 200,00. L'imposta di Registro, come tutti gli altri oneri tributari e fiscali attuali e futuri è a carico del concessionario.

Art. 18 – Polizza Assicurazione

Ai sensi dell'art. 117 comma 10, l'aggiudicatario della concessione è obbligato a costituire e consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della concessione, sia per la

responsabilità civile per i danni causati a terzi durante il periodo della concessione per un massimale di € 500.000,00.

Art. 19 – stipula atto di concessione

A seguito dell'affidamento le parti sottoscriveranno apposito atto di concessione

Art.20 – Pubblicità

Il presente Disciplinare sarà pubblicato nei modi e forme di legge sul sito istituzionale del Comune di Cisano sul Neva

Art. 21 – tutela dei dati e riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/03 e s.m.i. e del regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.

I dati forniti da parte dell'Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del DLgs 196/03 e s.m.i., tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal DLgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il Contratto.

Art. 22 titolare e responsabile del trattamento dei dati

L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.cisanosulneva.sv.it>

a) Titolare del Trattamento

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Comune di Cisano sul Neva.

Legale rappresentante: sindaco pro tempore del comune di Cisano sul Neva

con sede in Via Alessandro Colombo n. 53 Tel. 0182/595026

pec: comune.cisanosulneva@actaliscertymail.it

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono:

01311826681

E-mail:

comune.cisanosulneva@gdpr.nelcomune.it

Pec:

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, del RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del Portale.

Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si intendono pertanto riservate.

c) Finalità del trattamento e base giuridica

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto concessorio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 -testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune Cisano sul Neva.

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Settore Lavori Pubblici - Area Tecnica del Comune di Cisano sul Neva.

Art. 30 - responsabilità del procedimento ed accesso agli atti

Ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Dlgs n. 36/2023 il Responsabile del procedimento è il Geom. Carlo Dalla Pria.

Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs n. 36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

-In relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 36/2023 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Art. 31 – dichiarazioni mendaci

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., questa amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora a seguito delle verifiche, venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla compagnia aggiudicataria in via provvisoria, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Ente procederà:

- alla revoca della proposta di aggiudicazione;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Anti Corruzione;
- allo scorrimento della graduatoria di gara

Inoltre in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, il Comune di Cisano sul Neva né darà segnalazione all'Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel

casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 22 - definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Savona rimanendo espressamente esclusa la compromissione arbitrale .

Cisano sul Neva 21.07.2026

Il RUP
Geom. Carlo Dalla Pria